

COMUNE DI JESOLO
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446)
(C.O.S.A.P.)

Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 25/10/2018

CAPO I
DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 1
AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dal D.Lgs. 23/2011, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree Comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade Statali e Provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 1 comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'occupazione di spazi e aree pubbliche non dovrà violare la Costituzione Italiana, né la legge n. 645 del 20/06/1952 recante "*Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.*" e/o la legge n. 205 del 25/06/1993 recante "*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*".

ART. 2
TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a 10 anni dalla data della concessione, ferma restando la possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.
3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione:
 - a) per coloro che esercitano il commercio itinerante di cui all'art. 17 comma 3 del presente Regolamento. Per tali occupazioni non è richiesto il pagamento del canone;
 - b) le occupazioni realizzate dagli ambulanti che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (ambulanti precari). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. Per ragioni di pubblico decoro nonché per ragioni di sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale, non si autorizzano di norma occupazioni su marciapiedi pubblici o sugli accessi al mare in ossequio alle leggi vigenti, fatta eccezione per le occupazioni poste in essere per l'attività edilizia, nonché per lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, dipintura e operazioni di trasloco.
5. Le occupazioni di suolo pubblico con stand e gazebo a scopo promozionale, comportanti o meno attività di vendita, purché quest'ultima sia limitata nel tempo ed esclusivamente finalizzata all'oggetto della promozione, relative alle piazze individuate nell'allegato 3, sono preventivamente autorizzate, con parere annuale della Polizia Municipale, esclusivamente nei posteggi individuati nello stesso documento. Le occupazioni a carattere promozionale con superficie superiore a quella preventivamente autorizzata dalla Polizia Municipale o collocate in aree diverse da quelle previste nell'allegato 3, dovranno seguire l'iter

amministrativo previsto dall'art. 4. Sono comunque vietate le occupazioni promozionali durante i mercati settimanali nell'area mercatale.

6. Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento comprendono:
 - a) occupazione effettuata con dehor come disciplinata dall'allegato al presente regolamento;
 - b) occupazione con tenda retrattile;
 - c) occupazioni non rientranti nei punti precedenti (es. tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere);L'occupazione di cui alla lettera b) non comprende tende a struttura fissa.

ART. 3

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Per il rilascio delle concessioni decennali per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per le autorizzazioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto nel presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione.
3. Le domande di occupazione, redatte su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio preposto, potranno essere consegnate all'U.O. Protocollo Generale del Comune, oppure inviate a mezzo Servizio Postale, Fax o Posta Elettronica Certificata allegando al suddetto modello copia di documento di identità, in corso di validità, del richiedente. La data di ricevimento della domanda di occupazione, solo ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del timbro datario apposto, all'arrivo, dall'Ufficio Protocollo.
4. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

5. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.
7. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse.
8. Le richieste di occupazione temporanea per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico devono realizzarsi entro e non oltre i 40 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta (compresi i giorni festivi). Al fine di garantire a tutti i movimenti politici la possibilità di occupare degli spazi pubblici per l'esercizio della propria attività politica non possono essere richieste più di tre occupazioni, in luoghi diversi, per lo stesso giorno.
9. I titolari di pubblici esercizi, già titolari di autorizzazione di occupazione temporanea realizzata nell'anno precedente, potranno allegare all'istanza di nuova occupazione apposita autodichiarazione di conformità ai contenuti della concessione dell'anno immediatamente precedente, in sostituzione della planimetria.
10. La domanda deve essere presentata:
 - a) entro il 28 febbraio per le occupazioni temporanee, relative alla stagione estiva, da parte di titolari di pubblici esercizi ed esercizi commerciali, nonché da parte delle ditte che intendono installare stand, gazebo e simili per attività promozionali e di vendita, che hanno già inoltrato richiesta di occupazione nell'anno precedente;
 - b) almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) almeno 60 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le permanenti;
 - d) almeno 10 giorni prima (compresi i giorni festivi) della data in cui si intende iniziare l'occupazione solo ed esclusivamente per manifestazioni o iniziative a carattere politico, da realizzarsi sulle aree di cui all'allegato 3 e purché sia stato rilasciato parere preventivo annuale da parte della Polizia Locale.

ART. 5

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. E' comunque fatto obbligo richiedere il parere del Comando Polizia Locale sulla compatibilità dell'occupazione richiesta rispetto alle previsioni normative del Codice della Strada, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e delle leggi speciali in materia di circolazione stradale.
2. Per le occupazioni da parte dei movimenti politici che si realizzano nelle aree individuate nell'allegato "3", il Comando di polizia Locale può rilasciare un parere annuale che attesta l'idoneità dell'occupazione ai sensi del vigente Codice della Strada.
3. Le domande per le occupazioni da parte dei pubblici esercizi che rimangono invariate rispetto all'anno precedente, presentate dal titolare dell'esercizio con apposita autodichiarazione non necessitano dei consueti pareri. Le autocertificazioni saranno trasmesse al Comando di Polizia Locale per le opportune verifiche.
4. Su proposta del Dirigente, il rilascio dell'atto di concessione può essere subordinato al rilascio di parere favorevole della Giunta Comunale, qualora lo richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione.

ART. 6
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione provvedimento di diniego della stessa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 7
RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - canone di occupazione.
 - marca da bollo.
 - eventuali spese di sopralluogo.
 - eventuale deposito cauzionale.
2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale nella misura stabilita dal competente Ufficio nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera c), del presente Regolamento.

3. Il rilascio delle concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento del mercato agricolo è demandato all'ufficio Politiche Agricole del Comune di Jesolo, nel rispetto delle disposizioni regolamentari contenute nel presente regolamento.
4. Il procedimento di rilascio delle concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico dalla presentazione dell'istanza fino al pagamento del canone dovuto, a favore dei titolari di posteggio nei consueti mercati comunali, per lo svolgimento del mercato settimanale è demandato all'U.O. Attività Produttive del Comune di Jesolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento che disciplina la procedura di rilascio e il versamento del canone.

ART. 8
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. L'atto di concessione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritta formale concessione edilizia a norma del vigente Regolamento, nè ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.
4. Nell'ipotesi suddetta la efficacia della autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento della concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione inizio attività (D.I.A.).

ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - d) di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il concessionario è obbligato al ritiro del titolo concessorio/autorizzatorio richiesto prima di iniziare l'occupazione. L'occupazione perpetrata in assenza di titolo costituisce occupazione abusiva.
5. Nel caso in cui il richiedente non intenda più occupare deve revocare l'istanza in itinere anche via fax o mail. In caso di mancato ritiro del documento per l'occupazione, secondo termini e modalità disciplinati nel presente regolamento, non preceduto dalla revoca dell'istanza di cui al precedente comma 4, l'occupazione si presume avvenuta abusivamente per il periodo richiesto, salvo prova contraria o diversa comunicazione. L'ufficio procederà con la successiva notifica del titolo autorizzatorio/concessorio e contestuale richiesta del canone non versato nonché dell'indennità e della sanzione per l'abuso.

ART. 10 RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione/autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti e le concessioni per il mercato il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.

ART. 11 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo personale per cui non è consentita la sub-concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale, al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione/autorizzazione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione/autorizzazione, di cui al precedente comma 3, nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

ART. 12
DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone o di una rata di esso entro 30 giorni dalla scadenza prescritta.Nel caso in cui il termine per il pagamento sia compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre, la decadenza interviene in caso di mancato versamento del canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
3. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.
4. La Polizia Municipale trasmette senza indugio copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, il quale, dopo la seconda constatazione nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento del Dirigente, la decadenza.

ART. 12 bis
DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del precedente articolo non si applicano ai titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati comunali di piazza Kennedy e piazza Del Granatiere.
2. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Municipale addetti alla vigilanza.
3. Le disposizioni del summenzionato art. 12 si applicano, in quanto e se compatibili, agli altri operatori di commercio su aree pubbliche (titolari di autorizzazione temporanea, ecc.).

ART. 13
MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO
DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE - RINUNCIA

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. La concessione/autorizzazione è, inoltre, revocata per:
 - a) decesso del titolare - in tal caso l'Ufficio, riceva o meno comunicazione del decesso dagli eredi, segnalerà a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area;
 - b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d) rinuncia del concessionario - il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Qualora il canone sia già stato versato, al concessionario spetterà il rimborso dello stesso dalla data di protocollo della comunicazione di rinuncia, ovvero dalla data in cui il titolare intende rinunciare, se quest'ultima è successiva alla data di protocollo della relativa comunicazione.

Resta dovuto il canone per il periodo antecedente la rinuncia, con riferimento al periodo di occupazione indicato nell'atto di concessione/autorizzazione, indipendentemente dall'avvenuta occupazione o meno dell'area da parte del titolare.

Ove sia stato concesso il pagamento rateale del canone, l'importo non dovuto può essere detratto dall'importo dell'ultima rata del canone, se la medesima non è ancora scaduta e non è ancora stata versata.

Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale;
6. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la concessione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.
7. Non potranno essere autorizzate richieste di organizzazioni e associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che praticino forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale.

ART. 13 bis

SUBINGRESSO NEL TITOLO CONCESSORIO/AUTORIZZATORIO

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessorio di occupazione torna in capo al titolare originario concedente fino a scadenza prevista.
2. Se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla restituzione del canone in più pagato, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione, mentre il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone:
 - a) in caso di versamento in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito a ritirare l'autorizzazione;
 - b) in caso di versamento rateale la prima rata dovrà essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito a ritirare l'autorizzazione, le rate successive entro le scadenze ancora utili di cui all'art. 31 comma 6 del presente Regolamento.
3. Qualora al momento della presentazione della richiesta di subingresso non siano ancora decorse tutte le scadenze utili per il versamento rateale del canone e le ultime rate non siano ancora state versate dal precedente titolare, da queste ultime potrà essere decurtato l'importo del canone relativo al periodo successivo alla data di subingresso. Il nuovo titolare dovrà versare il canone di competenza entro i termini di cui ai sopra citati punti n. 1 e 2.
4. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

ART. 14
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. Il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito al ritiro dell'autorizzazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione alla Polizia Locale dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni.
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

ART. 15
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Le occupazioni abusive sono sempre temporanee.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione/autorizzazione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con prescrizione di ripristino immediato del suolo, assegna agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere, per provvedere alla rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.
4. Per effetto dell'accertata occupazione abusiva, non possono essere rilasciati nuovi titoli per l'occupazione della medesima fattispecie (identità di destinazione – occupante e area) per un periodo variabile da tre mesi a un anno, decorrenti dal giorno della violazione, determinato con apposito atto dirigenziale sulla base della recidività e gravità dell'abuso.

ART. 16
ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART. 17
MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano i mestieri girovaghi, previsti nel Regolamento Comunale per la disciplina dei mestieri girovaghi e ambulanti su suolo pubblico, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per l'esercizio di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione per le occupazioni di cui al comma 1 avviene con le modalità stabilite nel Regolamento Comunale per la disciplina dei mestieri girovaghi e ambulanti su suolo pubblico.
3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione nè sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

ART. 17 bis
OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio.
2. La Giunta Comunale può definire apposite regole per il rilascio di occupazioni con strutture di cortesia finalizzate a migliorare il decoro urbano. A tal fine possono essere ammessi, a titolo esemplificativo, porta biciclette e fioriere. Inoltre, l'atto di Giunta dovrà indicare i criteri e le caratteristiche delle strutture che verranno autorizzate.
3. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
4. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico finalizzate alla vendita sono concesse unicamente ai pubblici esercizi che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande. La giunta comunale può disporre *in deroga* al presente divieto, per casi singoli e in particolare in occasione di manifestazioni ed eventi.
5. Per le occupazioni da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata compatibilmente con le norme del Codice della Strada nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune, salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, nuove strutture di arredo, parapetti, ecc. poste a margine dello spazio occupato.
6. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali e in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale, le autorizzazioni/concessioni potranno essere rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione Comunale, anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.
7. Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2,00 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sui marciapiedi; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità. L'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria, si riserva la facoltà, per motivi di estetica e decoro ambientale, di determinare sia le caratteristiche che il colore degli ombrelloni e simili.
8. Per le occupazioni con strutture denominate Dehor si rinvia alle norme presenti nell'allegato n. 4 del presente Regolamento intitolato "Disciplinare di attuazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per il posizionamento di arredi su suolo pubblico".
9. Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta comunale.

ART. 17 ter
ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO

1. Le occupazioni effettuate da attività economiche di pronto intervento per i casi di necessità e urgenza, inferiori all'ora, sono soggette a una autorizzazione annuale non frazionabile con applicazione di tariffa forfettaria individuata alla lettera c) del comma 3 dell'art. 26.

2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono ammesse solo in caso di necessità e urgenza e tenute al rispetto delle norme previste in materia di circolazione stradale e delle prescrizioni individuate nell'atto di autorizzazione.

ART. 18
AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro dei cantieri edili il Comune, o suo concessionario del servizio, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 19
AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico, funge anche da concessione/autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto.

ART. 20
OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade Statali e Provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con apposito atto deliberativo.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, griglie, intercapedini e simili infissi di carattere stabile. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Società a prevalente partecipazione del Comune per l'erogazione di servizi pubblici a favore dell'ente stesso, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c. del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Sono inoltre esenti le occupazioni di parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società interamente possedute dal Comune di Jesolo;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore ad un'ora, ad eccezione delle occupazioni previste dall'art. 17 ter (in vigore dal 01.01.2011);
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni effettuate con pedane e accessi destinati a soggetti portatori di handicap;

- h) le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica;
- i) le occupazioni permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
- l) le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con tende retrattili, comprese quelle poste a fronte di esercizi pubblici/commerciali; vi rientrano anche le occupazioni riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio. Nell'eventualità che dette opere non superino poi il successivo collaudo, l'Ufficio Tributi, previa comunicazione in tal senso da parte dell'Ufficio competente, effettuerà il recupero del Canone a suo tempo non versato;
- m) le occupazioni temporanee e permanenti con impianti pubblicitari in genere soggette all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507/93 e successive m. e i.;
- n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- o) le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- p) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap;
- q) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) le occupazioni per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative patrocinate dal Comune, quando non sia prevalente l'attività di vendita, nonché le attività di enti non commerciali non aventi finalità di lucro, di cui alla Legge 460/97;
- s) le occupazioni con vasche biologiche, impianti fognari e di pretrattamento e depurazione in genere;
- t) occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
- u) occupazioni da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- v) le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- w) le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

ART. 21

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. E' obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

ART. 22

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 23
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare in base a tariffa annuale. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base a tariffa giornaliera.

ART. 24
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 6 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (allegato n. 1), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria più analoga.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti categorie, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.

ART. 25
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5	Categoria 6
€ 0,40	€ 0,36	€ 0,33	€ 0,31	€ 0,21	€ 0,13

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato e per metro lineare è di:

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5	Categoria 6
€ 20,14	€ 18,08	€ 16,53	€ 15,49	€ 10,33	€ 5,16

ART. 26
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato per ogni singola fattispecie, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 10,00.
3. Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni:
 - a) occupazioni TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coeff.	Euro	CAT.	CAT.	CAT.	CAT.	CAT.	CAT.
			1	2	3	4	5	6
		Euro	0,40	0,36	0,33	0,31	0,21	0,13
1) pubblici esercizi nel periodo: dal 1 aprile al 30 settembre	1,20	Euro	0,48	0,43	0,40	0,37	0,25	0,16
2) pubblici esercizi nel periodo: dal 1 ottobre al 31 marzo	0,10	Euro	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01
3) pubblici esercizi - strutture Dehors	1,20	Euro	0,48	0,43	0,40	0,37	0,25	0,16
4) mercato di Jesolo centro: - titolari di posteggio annuale	1,00	Euro	0,40	0,36	0,33	0,31	0,21	0,13
5) mercato di Jesolo centro: - titolari di posteggio estivo	2,00	Euro	0,80	0,72	0,66	0,62	0,42	0,26
6) mercato di Jesolo centro: - precari estivi	2,00	Euro	0,80	0,72	0,66	0,62	0,42	0,26
7) mercato di Jesolo centro: - precari annuali (escluso il periodo estivo)	1,60	Euro	0,64	0,58	0,53	0,50	0,34	0,21
8) mercato di Cortellazzo: - titolari di posteggio annuale	0,75	Euro	0,30	0,27	0,25	0,23	0,16	0,10
9) mercato di Cortellazzo: - titolari di posteggio estivo	1,00	Euro	0,40	0,36	0,33	0,31	0,21	0,13
10) mercato di Cortellazzo: - precari estivi	2,00	Euro	0,80	0,72	0,66	0,62	0,42	0,26
11) mercato di Cortellazzo: - precari annuali (escluso il periodo estivo)	1,60	Euro	0,64	0,58	0,53	0,50	0,34	0,21

12) commercio al di fuori delle aree di mercato	2,00	Euro	0,80	0,72	0,66	0,62	0,42	0,26
13) estensione di esercizi commerciali ed in adiacenza agli stessi	0,80	Euro	0,32	0,29	0,26	0,25	0,17	0,10
14) mestieri girovaghi	2,00	Euro	0,80	0,72	0,66	0,62	0,42	0,26
15) parcheggi a pagamento a mezzo parcometri	0,30	Euro	0,12	0,11	0,10	0,09	0,06	0,04
16) parcheggi custoditi a pagamento	0,35	Euro	0,14	0,13	0,12	0,11	0,07	0,05
17) parcheggi a pagamento a mezzo dispositivi diversi	0,25	Euro	0,10	0,09	0,08	0,08	0,05	0,03
18) parcheggi riservati per residenti	0,80	Euro	0,32	0,29	0,26	0,25	0,17	0,10
19) impalcature, ponteggi, cantieri e macchinari per l'attività edilizia, nonché occupazioni per lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, dipintura e operazioni di trasloco	0,80	Euro	0,32	0,29	0,26	0,25	0,17	0,10
20) spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,70	Euro	0,28	0,25	0,23	0,22	0,15	0,09
21) lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico	1,60	Euro	0,64	0,58	0,53	0,50	0,34	0,21
22) manifestazioni ed iniziative politiche, istituzionali, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, beneficenza, previdenziali, culturali e da parte di associazioni di volontariato in genere	0,50	Euro	0,20	0,18	0,17	0,16	0,11	0,07
23) attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,60	Euro	0,24	0,22	0,20	0,19	0,13	0,08

24) manifestazioni ed iniziative sportive e dello spettacolo	0,60	Euro	0,24	0,22	0,20	0,19	0,13	0,08
25) fiere	0,80	Euro	0,32	0,29	0,26	0,25	0,17	0,10
26) mostre-mercato effettuate a cura di privati, associazioni o enti che assumono anche l'organizzazione collaterale relativa alle attività di commercio su aree pubbliche - Mercatini a Tema	0,25	Euro	0,10	0,09	0,08	0,08	0,05	0,03
27) stand, gazebo e occupazioni in genere a scopo promozionale, non comportanti attività di vendita	4,00	Euro	1,60	1,44	1,32	1,24	0,84	0,52
28) stand, gazebo e occupazioni in genere a scopo promozionale, comportanti attività di vendita	10,00	Euro	4,00	3,60	3,30	3,10	2,10	1,30
29) parchi e centri commerciali per attività di intrattenimento, culturali, promozionali non comportanti attività di vendita, aventi superficie superiore a mq. 500,00.	0,05	Euro	0,020	0,018	0,017	0,016	0,011	0,007
30) tipologie di occupazione non previste nella presente tabella	1,00	Euro	0,40	0,36	0,33	0,31	0,21	0,13

b) occupazioni PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coeff.	Euro	CAT.	CAT.	CAT.	CAT.	CAT.	CAT.
			1	2	3	4	5	6
		Euro	20,14	18,08	16,53	15,49	10,33	5,16
1) pubblici esercizi	1,20	Euro	24,17	21,70	19,84	18,59	12,40	6,19
2) esercizi commerciali in genere	0,80	Euro	16,11	14,46	13,22	12,39	8,26	4,13
3) parcheggi a pagamento a mezzo parcometri	0,30	Euro	6,04	5,42	4,96	4,65	3,10	1,55
4) parcheggi custoditi a pagamento	0,35	Euro	7,05	6,33	5,79	5,42	3,62	1,81
5) parcheggi a pagamento a mezzo dispositivi diversi	0,25	Euro	5,04	4,52	4,13	3,87	2,58	1,29
6) parcheggi riservati per residenti	0,80	Euro	16,11	14,46	13,22	12,39	8,26	4,13
7) taxi	0,40	Euro	8,06	7,23	6,61	6,20	4,13	2,06
8) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,80	Euro	16,11	14,46	13,22	12,39	8,26	4,13
9) spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,70	Euro	14,10	12,66	11,57	10,84	7,23	3,61
10) attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,60	Euro	12,08	10,85	9,92	9,29	6,20	3,10
11) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,50	Euro	10,07	9,04	8,27	7,75	5,17	2,58

12) distributori di carburante	1,50	Euro	30,21	27,12	24,80	23,24	15,50	7,74
13) tipologie di occupazione non previste nella presente tabella	1,00	Euro	20,14	18,08	16,53	15,49	10,33	5,16

c) occupazioni di PRONTO INTERVENTO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	
1) PRONTO INTERVENTO	Tariffa forfettaria annua non frazionabile EURO 345,00

ART. 27

CRITERI DI MISURAZIONE - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

1. Il canone è commisurato alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.
2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, sia per le occupazioni temporanee che per le permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per l'esecuzione dei lavori relativi all'installazione di cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto relativo a pubblici servizi, che comportino o meno la manomissione del suolo pubblico, si applica la tariffa giornaliera minima prevista per le occupazioni temporanee, ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni per l'esecuzione di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, data la difficoltà di determinare di volta in volta la durata dell'occupazione e l'effettiva superficie da occupare, qualora il richiedente non sia in grado di fornire tali dati si considera, in caso di lavori di piccola entità, una durata di giorni 3 ed una superficie forfettaria di mq. 30 così determinata:
 - una macchina operatrice mq. 10,00
 - mucchi terra e materiale di risulta mq. 10,00
 - attrezzature varie mq. 10,00
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
6. Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.
7. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (TAXI) nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie di un posto auto.
Se gli spazi riservati ai taxi sono ubicati in aree appartenenti a categorie diverse, ai fini del conteggio del canone va considerata la categoria con la tariffa più alta.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni di qualsiasi genere, la superficie tassabile è data dall'intera area su cui si svolge la manifestazione.
9. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

10. Le occupazioni permanenti realizzate da privati con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, diverse da quelle di cui all'art. 20, comma 3 lettera q), sono assoggettate al canone rapportato ai metri lineari.
11. Per le occupazioni che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il canone si applica alla superficie risultante dall'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ART. 28

CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Occupazioni temporanee:
 - la tariffa prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 25, comma 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 26, comma 3, lettera a). L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.
2. Occupazioni permanenti:
 - la misura della tariffa annua prevista per le categorie di importanza di cui all'art. 25, comma 2, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 26, comma 3, lettera b). L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o metri lineari.
3. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 29

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE – OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a euro 0,6456, con un minimo di canone annuo pari a euro 516,46.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del presente Regolamento.
4. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 30

AGEVOLAZIONI

1. Il canone, come determinato dall'art. 28 del presente Regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, sindacali, religiose, assistenza, beneficenza, volontariato, previdenziali e culturali..... del 50%
 - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività, attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante..... del 30%

CAPO II
RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31
VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone va effettuato:
 - a) su apposito conto corrente postale del Comune intestato: “COMUNE DI JESOLO - Versamento Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP - Servizio Tesoreria”, con arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore. Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario intestato al Comune di Jesolo avendo cura di indicare la causale del versamento.
 - b) per gli ambulanti “precari” al mercato settimanale, direttamente all’agente di Polizia Municipale in servizio presso il mercato ed incaricato alla riscossione, con arrotondamento dell’importo come previsto alla lettera a) del presente comma. Il versamento deve essere effettuato prima di accedere al posteggio assegnato e, a fronte del pagamento, l’agente di Polizia Municipale incaricato alla riscossione rilascerà apposita ricevuta. Appena terminate le operazioni di riscossione, l’agente di P.M. incaricato deve provvedere, in qualità di agente contabile, a versare presso il Tesoriere Comunale le somme riscosse.
 - c) a mezzo versamento diretto al Tesoriere Comunale per le occupazioni di cui all’art. 19 del presente Regolamento.
 - d) è facoltà del Dirigente autorizzare ulteriori modalità di pagamento per importi elevati su richiesta dell’interessato.
2. Il Canone non è dovuto se l’importo (dopo l’arrotondamento) è inferiore ad euro 5,00.
3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Per le occupazioni permanenti:
 - a) per le nuove concessioni/autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate nel corso dell’anno, il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all’atto del rilascio della concessione/autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento;
 - b) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione e per le occupazioni già in essere, il versamento va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Se tale data ricade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 1° giorno feriale successivo;
 - c) il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione;
 - d) è ammessa la possibilità di pagamento rateale (rate di uguale importo) con le seguenti scadenze:

- per importi superiori a euro 500,00	1^ rata entro il 31 marzo
	2^ rata entro il 30 giugno
- per importi superiori a euro 1.000,00	1^ rata entro il 31 marzo
	2^ rata entro il 30 giugno
	3^ rata entro il 30 settembre
5. Per le occupazioni temporanee:
 - a) il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione;
 - b) è ammessa la possibilità di pagamento rateale (rate di uguale importo) con le seguenti scadenze:

- per importi superiori a euro 500,00	1^ rata contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione
	2^ rata entro la fine del mese successivo alla data di inizio dell’occupazione
- per importi superiori a euro 1.000,00	1^ rata contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione

commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;

- c) alle sanzioni relative alle occupazioni abusive non si applica la riduzione prevista al comma 3 del presente articolo.

Alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00.

5. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.
Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data di contestazione del verbale.
6. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 33

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica.
Non si fa luogo all'accertamento e all'iscrizione a ruolo se l'importo del canone, maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi e tenuto conto delle riduzioni previste all'art. 32, commi 3 e 4, non supera euro 16,53.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento per l'applicazione del canone.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui si precedenti commi 1 e 2.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'agente della riscossione di cui al D.L. 203/2005 convertito in legge 248/2005, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per ragioni di opportunità e convenienza la riscossione coattiva può essere effettuata anche mediante Ingiunzione Fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione Comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
L'ufficio competente provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori a euro 16,53.

ART. 34

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del Dirigente delegare l'esercizio delle proprie funzioni contemplate nel presente regolamento al responsabile dell'unità operativa competente alla gestione del COSAP. In tal caso i riferimenti alla parola "dirigente" si intendono al "Responsabile dell'ufficio".
3. Il Dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 181 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti dell'U.O. Tributi del Comune di Jesolo appositi Funzionari accertatori.

ART. 35
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le concessioni/autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni/autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari.
2. A decorrere dal 01.01.1999 sono aboliti tutti gli altri canoni di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (applicati al mercato, parcheggi, ecc.) istituiti con atti deliberativi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 36
ENTRATA IN VIGORE

1. Le modifiche al presente Regolamento, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2012, entrano in vigore dal 01/01/2013.